

# REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 *Definizione*

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, di seguito denominato SBA, istituito ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dell'Ateneo e dell'art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo, è costituito *"...(omissis) dall'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema Bibliotecario Nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale"* (Statuto).

### Articolo 2 *Finalità*

1. *Il Sistema Bibliotecario di Ateneo "...(omissis) promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali"* (Statuto), in accordo con le linee di indirizzo stabilite dagli Organi accademici.
2. Il SBA, organizza e gestisce in modo coordinato tutte le attività volte a conservare, valorizzare e rendere fruibili le collezioni bibliografiche conservate nelle biblioteche di Ateneo ed a garantire il più ampio accesso all'informazione scientifica remota grazie ad un'efficace organizzazione delle risorse bibliografiche in formato elettronico.
3. In particolare, il SBA ha il compito di:
  - a. curare la catalogazione, la conservazione e lo sviluppo delle collezioni bibliografiche dell'Ateneo, e promuoverne l'utilizzo presso la comunità accademica e gli studenti;
  - b. gestire e promuovere i servizi essenziali delle biblioteche che compongono il SBA, quali l'informazione bibliografica di base e avanzata, la consultazione, il prestito a domicilio, il prestito interbibliotecario e la fornitura di documenti, con particolare attenzione alle esigenze degli utenti svantaggiati;
  - c. organizzare attività di formazione sulle competenze informative e servizi di assistenza alla ricerca rivolti alla comunità accademica e agli studenti;
  - d. predisporre un efficace sistema di accesso alle risorse informative remote, quali banche dati, collezioni di periodici elettronici e biblioteche digitali;

- e. organizzare, conservare e valorizzare i materiali bibliografici antichi, rari e di pregio;
  - f. promuovere e sostenere progetti di innovazione e riorganizzazione degli spazi, dei servizi e delle collezioni delle biblioteche, al fine di rispondere in modo efficace alle esigenze delle nuove generazioni di studenti e alle innovazioni nell'ambito della didattica e della ricerca scientifica;
  - g. provvedere al monitoraggio, alla misurazione e alla valutazione dei servizi erogati dalle biblioteche del SBA;
  - h. curare la gestione del catalogo e del portale del Polo parmense del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
  - i. gestire il sito WEB e la comunicazione del SBA, in collaborazione con la struttura responsabile della comunicazione istituzionale e l'Area dei Sistemi Informativi;
  - j. favorire la partecipazione del SBA a progetti bibliotecari locali, regionali, nazionali e internazionali;
  - k. stipulare accordi e convenzioni con Enti, Istituzioni, Ordini professionali e Aziende, in accordo con i competenti Uffici dell'Ateneo e nel rispetto dei Regolamenti vigenti, per la fruizione dei servizi bibliografici.
  - l. coordinare e gestire l'attività di fundraising per progetti di ambito bibliotecario;
4. Per le attività di cui sopra, il SBA può avvalersi anche di strutture o enti esterni all'Ateneo o da esso partecipati e può aderire a reti e consorzi, sia locali che nazionali ed internazionali.
5. Il SBA definisce gli standard dei servizi erogati dalle biblioteche, ne fissa i parametri di valutazione, nel rispetto degli standard nazionali ed internazionali, e li contempla nella Carta dei Servizi del SBA.

### **Articolo 3**

#### ***Composizione***

1. Il SBA è costituito dalle strutture responsabili del coordinamento del sistema bibliotecario e dalle biblioteche.

### **Articolo 4**

#### ***Patrimonio***

1. Tutte le raccolte bibliografiche che si trovano all'interno delle strutture bibliotecarie, , fanno parte del patrimonio delle Unità organizzative del SBA, che ne assicurano la gestione, la cura e la tutela. Tutte le collezioni sono fruibili dal personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti per gli scopi istituzionali di didattica e di ricerca,

nonché da istituzioni, enti e utenti esterni, secondo i criteri definiti nella Carta dei Servizi, di cui all'art. 2.5 del presente Regolamento.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 5**

#### ***Le strutture organizzative del SBA***

1. Lo sviluppo ed il buon funzionamento del SBA e delle biblioteche che ne fanno parte sono assicurati, in modo coordinato, dalle strutture organizzative del SBA, così come definite in appositi atti dell'Amministrazione. Tali strutture sono incaricate di sovrintendere alla realizzazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, attraverso la Commissione Biblioteche, di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.
2. Le strutture organizzative hanno lo scopo di assicurare un'efficace gestione delle attività comuni a tutte le biblioteche, quali lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle collezioni bibliografiche elettroniche e cartacee, l'erogazione dei servizi bibliotecari agli utenti, l'organizzazione degli spazi per lo studio all'interno delle biblioteche, la formazione sulla ricerca bibliografica e la promozione dei servizi bibliotecari.

### **Articolo 6**

#### ***Organi del SBA***

1. Sono organi del SBA:
  - il Presidente
  - la Commissione Biblioteche

### **Articolo 7**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente del SBA rappresenta il Sistema Bibliotecario di Ateneo ed esercita funzioni di iniziativa.
2. Il Presidente è il Rettore o suo Delegato all'uopo nominato.
3. Il Presidente designa tra i professori della Commissione Biblioteche, di cui all'art. 9, un Vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del Vice presidente è disposta con decreto rettorale.

## **Articolo 8**

### ***Funzioni del Presidente***

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - a. rappresenta il SBA;
  - b. presiede la Commissione Biblioteche e promuove l'attuazione degli indirizzi da essa determinati;
  - c. sottopone all'approvazione della Commissione Biblioteche la proposta di utilizzo del budget, sulla base delle risorse bibliografiche da rinnovare o acquisire, per l'esercizio corrente e la relazione consuntiva sull'utilizzo del budget dell'esercizio precedente
  - d. sottopone all'attenzione della Commissione Biblioteche la relazione annuale consuntiva sulle attività del SBA e il piano di sviluppo annuale del SBA, entro il 30 giugno di ogni anno;
  - e. sottopone all'attenzione della Commissione Biblioteche il piano di sviluppo triennale del SBA;
  - f. contribuisce all'elaborazione del piano strategico triennale di Ateneo, nell'ambito dell'area di riferimento.

## **Articolo 9**

### ***La Commissione Biblioteche***

1. La Commissione Biblioteche è l'organo d'indirizzo del SBA ed è nominata dal Rettore con Decreto Rettorale.
2. La Commissione Biblioteche è costituita da:
  - a. il Presidente
  - b. il Dirigente dell'Area dirigenziale di riferimento
  - c. i Responsabili delle strutture organizzative del SBA
  - d. due Rappresentanti dei Docenti per ognuna delle Unità organizzative bibliotecarie Medico-Giuridica e Scienze Umane; quattro Rappresentanti dei Docenti per l'Unità organizzativa bibliotecaria Scienze e Tecnologie, indicati dai Consigli di Dipartimento di riferimento di norma con eventuale criterio di turnazione per il Dipartimento che in un triennio non è rappresentato.
  - e. due Rappresentanti degli Studenti per ognuna delle Unità organizzative Medico-Giuridica e Scienze Umane; tre Rappresentanti degli Studenti per l'Unità

Organizzativa Scienze e Tecnologie. I rappresentanti degli Studenti sono indicati dal Consiglio degli Studenti.

3. Partecipa alle riunioni della Commissione Biblioteche un componente della UO Biblioteche di Ateneo, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Commissione Biblioteche può avvalersi, in via temporanea ed a titolo gratuito, della consulenza di studiosi e di esperti di problematiche di ambito bibliotecario, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
5. La Commissione Biblioteche viene convocata dal Presidente di norma almeno due volte all'anno ovvero qualora ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La Commissione Biblioteche delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. I verbali delle sedute della Commissione vengono approvati anche via posta elettronica entro 15 giorni dalla trasmissione e archiviati nell'area riservata del SBA.

#### **Articolo 10**

##### ***Compiti della Commissione Biblioteche***

1. La Commissione Biblioteche esercita le seguenti funzioni:
  - a. individua le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del SBA;
  - b. definisce i criteri per la selezione delle risorse bibliografiche da rinnovare o da acquisire;
  - c. garantisce un'equa ripartizione dei fondi a disposizione del SBA per l'acquisizione di risorse di interesse generale e per le necessità delle biblioteche, in modo che siano soddisfatte le esigenze didattiche e di ricerca di tutti gli ambiti disciplinari rappresentati in Ateneo, anche in considerazione degli aspetti legati ai processi di valutazione delle attività di didattica e di ricerca delle Università;
  - d. approva la proposta di utilizzo del budget, sulla base delle risorse bibliografiche da rinnovare o acquisire, per l'esercizio corrente e la relazione consuntiva sull'utilizzo del budget dell'esercizio precedente.
  - e. approva la relazione annuale consuntiva sulle attività del SBA e il piano di sviluppo annuale del SBA;
  - f. approva il piano di sviluppo triennale del SBA;
  - g. verifica le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi definiti nei piani di sviluppo triennali e annuali;
  - h. promuove progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private;
  - i. approva la Carta dei servizi del SBA.

## **Articolo 11**

### ***Finanziamenti e risorse***

1. I fondi del SBA sono costituiti dalle seguenti voci:
  - a) dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo;
  - b) fondi provenienti da altri enti pubblici e privati anche a titolo di liberalità;
  - c) fondi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi di ricerca;
  - d) fondi ottenuti sulla base di convenzioni e di accordi attinenti alle attività del SBA;
  - e) proventi derivanti da contratti e/o da attività di natura commerciale;
  - f) proventi derivanti da bandi competitivi in sede regionale, nazionale ed internazionale.
2. La UO Biblioteche di Ateneo provvede alla gestione amministrativo-contabile di tutti i fondi di cui al comma 1 del presente articolo.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 12**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, deliberato per le parti di competenza dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore secondo quanto stabilito dai regolamenti vigenti.

## **Articolo 13**

### ***Modifiche al Regolamento***

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su proposta di almeno due terzi dei componenti della Commissione Biblioteche.
2. Le modifiche vengono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto.